

II. Sarà lecito ad ogni Proprietario di Terreno posto a coltura d'uccidere il Bestiame ritrovato in danno, quando non lo potesse fermare, e sarà di lui dovere d'avvertire tosto li Capi del luogo, onde detratto il risarcimento per il danno praticato possano il restante valore dell'Animale ucciso applicare a beneficio della loro Cassa Comunale.

III. Non potrà alcuno distruggere una Masiera o Siepe per formare una nuova Strada, transitare per gl'altri Terreni, e trascorrere per essi cogl'Animali in pena oltre il supplimento del danno, di Fiorini uno per cadauna volta che trasgredisse il presente Articolo.

IV. Ogni derubamento, ch'accadesse nell'altrui Campo, sarà tosto risarcito coll'equivalente valore, e sarà il nome del Reo per la prima volta notificato alla prima Convocazione, imponendogli al caso di recidiva la pena del Pubblico Lavoro.

Il presente sarà pubblicato, ed affisso in questa Città, e diffuso per tutta la Provincia.

Cattaro 18. Luglio 1798.

TOMMASO B. BRADY G. C.